

**CIRCOLARE INFORMATIVA del 6/1/2023**

**Legge di Stabilità 2023: novità in materia di lavoro**

Sulla G.U. 197 del 2022 è stata pubblicata la Legge di Stabilità 2023. Di seguito in sintesi le novità in materia di lavoro.

**Congedo di maternità (o paternità)** – Viene previsto l'innalzamento all'80% di una mensilità del congedo parentale previsto dal D.Lgs.151/2021, che diventa pertanto:

	<i>Durata</i>	<i>Indennità</i>
Madre (fino al 12 <sup>o</sup> anno di età del figlio/a)	3 mesi non trasferibili al padre 3 mesi in alternativa al padre -- 6 mesi max	30% r.m.g. 30% r.m.g. 1 mese all'80% (in alternativa tra padre e madre e solo fino al 6 <sup>o</sup> anno di età del bambino)*
Padre (fino al 12 <sup>o</sup> anno di età del figlio/a)	3 mesi non trasferibili alla madre 3 mesi in alternativa alla madre -- 6 mesi max (7 mesi se il padre si astiene per almeno 3 mesi)	30% r.m.g. 30% r.m.g. 1 mese all'80% (in alternativa tra padre e madre e solo fino al 6 <sup>o</sup> anno di età del bambino)*
Periodi massimi tra i 2 genitori	10 mesi max fra i 2 genitori (11 mesi se il padre si astiene per almeno 3 mesi)	Max 9 mesi al 30% r.m.g. 1 mese all'80% (in alternativa tra padre e madre e solo fino al 6 <sup>o</sup> anno di età del bambino)*

\* non si tratta di un mese aggiuntivo

La novità si applica solo ai congedi parentali che terminano dal 1/1/2023.

**Taglio del cuneo fiscale per l'anno 2023** – Viene aumentato l'esonero dei contributi c/dipendente, già previsto per l'anno 2022. Nel 2023 l'esonero sarà pari a:

- 3% se imponibile previdenziale mensile <= € 1.923,00;
- 2% se imponibile previdenziale mensile <= € 2.692,00.

**Lavoro agile (smart working)** – Viene prorogato fino al 31/3/2023 il diritto dei lavoratori "fragili" di lavorare in modalità smart working, anche tramite adibizione a diversa mansione compresa nella stessa categoria di inquadramento. NON è invece prorogato il diritto allo smart working per i genitori di figli minori di anni 14.

**Variazioni alle Prestazioni Occasionali Accessorie (c.d. Voucher)** – Vengono apportate le seguenti modifiche:

- il ricorso alle Prestazioni Occasionali Accessorie dal 1/1/2023 è possibile per i datori di lavoro che occupano non più di 10 dipendenti a tempo indeterminato (fino al 31/12/2022, 5 dipendenti a tempo indeterminato);
- ogni utilizzatore (datore di lavoro) potrà pagare i prestatori occasionali per totali € 10.000,00 annui, considerati tutti i prestatori utilizzati (fino al 31/12/2022, € 5.000,00);
- nel settore agricolo, è abrogata l'autocertificazione del prestatore di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi dei lavoratori agricoli.

Rimane fermo il divieto di utilizzo delle Prestazioni Occasionali Accessorie nell'edilizia e nell'esecuzione di appalti e servizi.

**Imposta sostitutiva sui premi di produttività** – Per l'anno 2023 l'imposta sostitutiva sui premi di produttività si riduce dal 10% al 5%. Ricordiamo che l'imposta sostitutiva si applica ai premi di produttività:

- 1 – di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili;
- 2 – di importo non superiore a € 3.000,00 (€ 4.000,00 se coinvolti i lavoratori);
- 3 – stipulati con le OO.SS. dei lavoratori;
- 4 – depositati presso l'Ispettorato del Lavoro.

**Detassazione delle mance** – Viene previsto che, nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione, le mance percepite dai lavoratori costituiscono reddito imponibile, ma, su richiesta del lavoratore, possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva del 5%, entro il limite del 25% del reddito da lavoro dell'anno e per titolari di reddito non superiore ad € 50.000,00.

**Assunzione agevolate** – Vengono ri-proposte le seguenti agevolazioni all'assunzione:

**N.B. entrambi questi sgravi sono subordinati all'autorizzazione della Commissione U.E. in materia di aiuti di stato. Pertanto non sono immediatamente operativi.**

Giovani fino a 36 anni	<ul style="list-style-type: none"><li>- che non abbiano mai avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell'arco della vita lavorativa;</li><li>- assunzione a tempo indeterminato (o trasformazioni da tempo determinato a indeterminato);</li><li>- esonero: 100% dei contributi INPS per 36 mesi (48 mesi nel Mezzogiorno) entro il limite di € 8.000,00 annui.</li><li>-</li></ul>
Donne disoccupate da almeno 6 mesi residenti in aree svantaggiate o disoccupate da 24 mesi	<ul style="list-style-type: none"><li>- assunzione a tempo determinato e indeterminato;</li><li>- esonero: 100% dei contributi INPS per 12/18 mesi entro il limite di € 8.000,00 annui.</li></ul>